



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 218/2025

Oggetto: EX PV IP VIA ROMA, MASONE. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO DI BONIFICA AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., DEL D.M. 31/2015 E DEGLI ARTT. 5 E 9 DELLA L.R. 10/2009. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 640,00.

In data 30/01/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visti

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" e , in particolare, la Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati";

il D.M. Ambiente 12 febbraio 2015, n. 31, recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

la L.R. 9 aprile 2009, n. 10 e s.m.i. recante "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati" emanata in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che definisce la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e il riparto delle funzioni amministrative ad essa relative fra la Regione e gli enti locali;

Richiamati

- l'Atto Dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1284/2020 con il quale è stato approvato il Progetto di Bonifica comprensivo di Analisi di Rischio ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, del D.M. 31/2015 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009;
- le note Città Metropolitana di Genova protocollo n. 37730 del 12/06/2024, n. 52843 del 30/08/2024 e n. 69392 del 22/11/2024 con le quali è stata definita la necessità di aggiornamento degli sviluppi del procedimento ai sensi del D.M. 31/2015 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009;
- la nota di Petroltecnica S.p.A. del 20/12/2024, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 76158 del 23/12/2024, con la quale è stato presentato l'elaborato di Variante al Progetto di Bonifica ai sensi del D.M. 31/2015;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- la nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 77116 del 30/12/2024, con la quale è stato avviato il procedimento ed è stata convocata la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009;

Atteso che con nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 77116 del 30/12/2024 è stato comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il termine fissato per il procedimento, che è di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della nota di Petroltecnica S.p.A. del 20/12/2024, assunta a protocollo con n. 76158 del 23/12/2024;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

Atteso che:

- la Variante al Progetto di Bonifica presentata prevede l'esecuzione dei seguenti interventi integrativi, atti a conseguire il rispetto dei valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT}, BTEXS, MTBE/ETBE e Pb-tetraetile nelle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'ex PV:
 1. una prima fase di trattamento che comporterà il potenziamento dell'attuale impianto Pump&Treat, con funzionamento in continuo h24, aumentandone l'efficienza di risanamento mediante l'estensione e la modifica dei dispositivi di emungimento (in corrispondenza dei piezometri Pz7, Pz8, Pz9 e Pz11) e l'attivazione di un sistema di re-immissione (in corrispondenza dei pozzi PR1, PR2, PR3, PR4) nell'acquifero delle acque sotterranee emunte, depurate e specificamente ossigenate attraverso un sistema di generazione di nano-bolle di ossigeno per stimolare la biodegradazione dei contaminanti in ambiente ossidante da parte di batteri aerobi autoctoni;
 2. una seconda fase di trattamento, opzionale in base ai risultati conseguiti dalla prima fase, che comporterà l'iniezione nell'acquifero del sito, attraverso 20 punti dedicati, di carbone attivo colloidale (PetroFix™) atto a favorire l'adsorbimento e la biodegradazione dei contaminanti in ambiente riducente da parte di batteri anaerobi autoctoni;

Vista la documentazione agli atti del procedimento e in particolare:

- l'istruttoria tecnica redatta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, inserita nel fascicolo informatico con prot. n. 3935 del 22/01/2025;
- la relazione di chiusura dell'iter amministrativo a conclusione della conferenza dei servizi (tenutasi in forma sincrona e in modalità telematica in data 28/01/2025), redatta dall'Ing. Matteo Perrotta, inserita nel fascicolo informatico con n. 5112 del 28/01/2025;

qui richiamate come atti presupposti del presente atto;

Preso atto del nulla osta all'approvazione del l'elaborato di Variante al Progetto di Bonifica espresso dalla competente struttura di ASL3 con nota del 27/01/2025, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 4845 del 27/01/2025;

Considerato che alla luce di tutto quanto sopra premesso si ritengono sussistenti le condizioni per l'approvazione ai sensi del D.M. 31/2015 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009, con prescrizioni, della Variante al Progetto di Bonifica presentato da Petroltecnica S.p.A. finalizzata al conseguimento dei valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT}, BTEXS, MTBE/ETBE e Pb-tetraetile nelle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'Ex PV;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Matteo Perrotta, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che, con la sottoscrizione del presente atto il dirigente ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Tutto quanto ciò premesso,

APPROVA

ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del D.M. 31/2015 e degli artt. 5 e 9 della L.R. 10/2009, la Variante al Progetto di Bonifica presentato da Petroltecnica S.p.A., di cui alle premesse, ad aggiornamento dell'Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 1284/2020, con le seguenti prescrizioni:

1. entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto dovrà essere data conferma alla Città Metropolitana, al Comune e all'ARPAL il nominativo del responsabile della gestione ambientale del sito con particolare riferimento alla esecuzione degli interventi di bonifica in esame, che risponda, fra l'altro, di eventuali responsabilità giudiziarie. Dovrà essere successivamente comunicata agli enti ogni sua eventuale variazione. Dovrà inoltre essere trasmessa a tale riguardo una dichiarazione firmata dal responsabile sopra citato per formalizzare l'accettazione di tale incarico. Si evidenzia che tale responsabile dovrà farsi carico della corretta esecuzione delle attività previste dall'elaborato in esame in conformità alle prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi, nonché del coordinamento delle attività attinenti la corretta gestione dei rifiuti (con i relativi oneri formali) prodotti nell'ambito delle operazioni di cantiere. Si precisa a riguardo che tale responsabilità prevede l'individuazione dei soggetti produttori dei rifiuti nell'ambito delle attività di cantiere e sui quali incomberanno gli obblighi di legge (corretta gestione rifiuti, tenuta registri di carico e scarico e compilazione FIR secondo le disposizioni vigenti). Di tali individuazioni dovrà essere data comunicazione agli enti di controllo (Città Metropolitana e ARPAL) entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto; in assenza di tale comunicazione, si farà riferimento al responsabile della gestione ambientale del sito. In assenza di individuazione del predetto responsabile della gestione ambientale del sito, la responsabilità di ogni operazione, lavori e adempimenti formali, sarà posta in capo al titolare dell'atto (nella fattispecie Italiana Petroli S.p.A.);
2. entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto la polizza fideiussoria prescritta dall'A.D. n. 1284/2020, di importo pari a 73.750 euro (polizza Elba Assicurazioni S.p.A. n. 1682679 del



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

03/08/2020), dovrà essere incrementata fino a 92.500,00 euro, corrispondenti al 50% dei costi degli interventi di bonifica previsti nella Variante progettuale in esame, che dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata del procedimento ai sensi del D.M. 31/2015 e sarà svincolata a seguito della Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi degli artt. 14÷18 della L.R. 10/2009;

3. gli interventi di bonifica in oggetto, con riferimento sia alla prima fase di bonifica con potenziamento dell'impianto Pump&Treat sia alla successiva ed eventuale seconda fase di bonifica con iniezione nell'acquifero del sito di carbone attivo colloidale, dovranno essere finalizzati a garantire la stabile condizione di conformità ai valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT} , BTEXS e MTBE/ETBE nelle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'Ex PV, in corrispondenza dei piezometri Pz7, Pz8 e Pz11;
4. per la re-immissione nell'acquifero dell'Ex PV delle acque sotterranee emunte dai piezometri Pz7, Pz8, Pz9 e Pz11 dovrà essere garantito il rispetto dei valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT} , BTEXS e MTBE/ETBE;
5. dovrà essere comunicata a tutti gli enti interessati, con almeno 15 giorni di preavviso (a mezzo PEC), la data di esecuzione delle diverse attività previste dal Progetto in esame, con particolare riferimento all'allestimento e all'attivazione del nuovo impianto Pump&Treat (dando puntuale riscontro della definitiva dismissione dello scarico in fognatura e dell'avvio della re-immissione nell'acquifero) e alla eventuale successiva iniezione nell'acquifero del sito di carbone attivo colloidale, fornendo un dettagliato cronoprogramma delle attività di cantiere; tempistiche diverse potranno essere preventivamente concordate direttamente con gli enti di controllo, dandone riscontro a mezzo PEC;
6. dovranno essere proseguite le campagne di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri Pz2, Pz3, Pz7, Pz8, Pz9, Pz10 e Pz11, finalizzate a verificare l'evoluzione della situazione delle acque sotterranee, in relazione ai valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT} , BTEXS e MTBE/ETBE e a garantire il controllo di eventuali fenomeni di migrazione di contaminanti di origine petrolifera nell'acquifero sotto gradiente attraverso il confine di valle idrogeologico dell'Ex PV;
7. dovranno essere comunicate agli enti di controllo, con almeno 15 giorni di anticipo, a mezzo PEC, le date di esecuzione delle campagne di monitoraggio delle acque sotterranee; tempistiche diverse potranno essere preventivamente concordate direttamente con gli enti di controllo, dandone successivamente riscontro a mezzo PEC;
8. i risultati analitici delle campagne trimestrali di monitoraggio delle acque sotterranee dovranno essere trasmessi agli enti interessati a cadenza semestrale, inquadrati all'interno di sintetici report di aggiornamento e commento degli sviluppi della situazione ambientale del sito, a firma del responsabile di cui alla prescrizione n. 1; in caso di campagne di monitoraggio eseguite in contraddittorio con gli enti di controllo, i risultati analitici dovranno essere trasmessi agli enti interessati non appena a disposizione;
9. con cadenza annuale dovrà essere trasmessa una relazione di aggiornamento, a firma del responsabile di cui alla prescrizione n. 1, che fornisca una dettagliata ricostruzione dell'evoluzione dello stato di qualità ambientale dell'acquifero dell'ex PV, funzionale alla valutazione dell'eventuale necessità di ulteriori interventi di bonifica o messa in sicurezza delle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico del sito;
10. il nuovo e potenziato impianto Pump&Treat potrà essere definitivamente disattivato dopo almeno tre campagne trimestrali di monitoraggio consecutive che attestino la conformità ai valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT} , BTEXS e MTBE/ETBE nelle



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'ex PV, segnatamente ai piezometri Pz7, Pz8 e Pz11;

11. per il collaudo della prima fase della bonifica dovrà essere verificato il rispetto dei valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT}, BTEXS e MTBE/ETBE nelle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'Ex PV, segnatamente ai piezometri Pz7, Pz8 e Pz11, per almeno ulteriori tre consecutive campagne trimestrali di monitoraggio successive al definitivo spegnimento dell'impianto Pump&Treat;
12. in caso di ulteriore persistenza di superamenti valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT}, BTEXS e MTBE/ETBE nelle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'Ex PV anche dopo 30 mesi di esercizio del nuovo impianto Pump&Treat, dovrà essere avviata la seconda fase della bonifica con l'iniezione di carbone attivo nell'acquifero del sito secondo quanto previsto dall'elaborato in esame;
13. per il collaudo degli interventi della seconda fase di bonifica, dovrà essere verificata la conformità ai valori di CSC definiti dal D.M. 31/2015 per i parametri HC_{TOT}, BTEXS e MTBE/ETBE nelle acque sotterranee al confine di valle idrogeologico dell'ex PV, segnatamente ai piezometri Pz7, Pz8 e Pz11, per quattro campagne trimestrali di monitoraggio (atte a coprire un intero anno e le sue variazioni stagionali delle condizioni idrogeologiche dell'acquifero locale), successive ad almeno 12 mesi di trattamento dell'acquifero mediante iniezione di carbone attivo;
14. al completamento degli interventi di bonifica previsti dal Progetto in esame dovrà essere trasmessa a tutti gli enti interessati una relazione conclusiva, a firma del responsabile di cui alla prescrizione n. 1, che illustri le attività eseguite e attesti il conseguimento degli obiettivi prefissati, a supporto dell'istanza di Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi degli artt. 14÷18 della L.R. 10/2009;
15. eventuali sviluppi urbanistici ed edilizi del sito che modifichino il modello concettuale assunto nell'Analisi di Rischio approvata con A.D. n. 1284/2020 dovranno comportare un aggiornamento complessivo della situazione, mediante una nuova formulazione di aggiornamento dello scenario di rischio sanitario e ambientale;
16. le risultanze analitiche degli accertamenti ambientali di parte dovranno essere fornite tramite certificati di analisi, timbrati e firmati da parte di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale, che dovranno dare conto delle conformi modalità di campionamento secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente e riportare sia i rispettivi limiti di riferimento che il giudizio finale dell'analisi; in particolare i certificati analitici dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:
 - l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento e una dichiarazione che il campionamento stesso è stato effettuato conformemente a norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA, CNR-IRSA); in alternativa dovrà essere allegato un idoneo verbale di campionamento, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione;
 - nel caso di analisi di rifiuti, la definizione precisa e una esauriente descrizione del rifiuto stesso;
 - l'indicazione dei metodi analitici utilizzati, i limiti di rilevabilità e il calcolo dell'incertezza;
 - i limiti di concentrazione applicabili al caso;
 - un giudizio finale in relazione alle finalità per le quali è stata eseguita l'analisi di laboratorio.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

In alternativa all'invio di certificati analitici, potranno essere trasmessi rapporti di prova purché accompagnanti da una relazione finale sugli esiti delle attività di accertamento analitico (riportante anche tutte le informazioni sopra elencate), che dovrà essere comunque timbrata e firmata da un professionista abilitato iscritto all'Albo professionale. In ogni caso non possono essere accettati semplici rapporti di prova, se non accompagnati da esaustiva relazione di commento a firma di professionista abilitato iscritto all'Albo professionale.

Si evidenzia inoltre che:

- gli interventi di bonifica previsti nel Progetto in esame dovranno essere realizzati da soggetti iscritti alla Categoria 9 dell'Albo Gestori Ambientali
- le movimentazioni dei rifiuti prodotti nel corso degli interventi di Progetto in esame dovranno essere annotate sul registro di carico e scarico dei rifiuti del cantiere, da compilare come previsto dalla normativa vigente e da conservare presso il cantiere
- per l'ottenimento della Certificazione di Avvenuta Bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 31/2015 dovrà essere seguita la procedura definita dagli artt. 14+18 della L.R. 10/2009.

DISPONE

di introitare la somma di euro 640,00, versata da Petroltecnica S.p.A., secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile

INVIA

il presente atto a:

- Italiana Petroli S.p.A.;
- Dott. Paolo Canavese presso Energeo Studio Associato;
- Petroltecnica S.p.A.;
- SEQUAS Ingegneria S.r.l.;
- Comune di Masone;
- Regione Liguria – Ambiente Ecologia;
- ARPAL;
- ASL3 Genovese - Igiene e Sanità Pubblica;
- IRETI S.p.A..

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 41 giorni dalla data di presentazione della Variante al Progetto di Bonifica.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**